



## PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Tivoli

**Ordine di servizio personale amministrativo n. 13/2022**

**Applicabilità delle disposizioni previste dall'art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020, e fino al 31 dicembre 2022 (Deposito di atti, documenti e istanze), e successive modificazioni (e visione fascicoli) contenute:**

- A) nel decreto dal decreto n. 3/2021 del 2 marzo 2021, *“disposizioni attuative dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020 (Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)”*;
- B) nella nota dell'8 aprile 2021, *“malfunzionamento del portale del processo penale telematico”*;
- C) impartite per le vie brevi.

Rilevato che il decreto legge n. 228/2021, conv. dalla l. n. 15/2022, attualmente in vigore, prevede all'art. 16, comma 1, che *“le disposizioni di cui ...all'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022”*;

Rilevato, dunque, che deve trovare applicazione la disciplina legislativa prevista dal citato art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020, in materia di deposito di atti, documenti ed istanze, pur dopo la cessazione dell'emergenza Covid-19 (alla data del 30 giugno 2022) fino al 31 dicembre 2022, unitamente ai provvedimenti attuativi e a quanto disposto per questo Ufficio:

- a) dal decreto n. 3/2021 del 2 marzo 2021, *“disposizioni attuative dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020 (Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)”*;
- b) delle precisazioni contenute nella nota dell'8 aprile 2022 che disciplinava le poche modifiche all'art. 24 citato, adottate col d.l. n. 44/2021, conv. dalla l. n. 128/2021 *“malfunzionamento del portale del processo penale telematico”*.

**Ritenuto di richiamare al rispetto delle disposizioni previste anche all'attualità (e fino al 31 dicembre 2022), non incidendo sulla loro applicazione la riapertura degli Uffici al pubblico e agli avvocati negli orari previsti a seguito della cessazione dell'emergenza Covid-19 con le sole seguenti precisazioni:**

- l'invio da parte del personale del format di cortesia (in ordine agli effetti dell'invio di atti al di fuori di quanto disposto) previsto dal decreto n. 3/2021 costituisce mera facoltà;
- **qualora il difensore chieda di depositare l'atto presso l'Ufficio (cd. deposito a mano) e, avvisato degli effetti, insista nel richiedere il deposito, gli atti verranno accettati annotando**

Via Antonio del Re n. 24, 00019 Tivoli RM

Tel. 0774/414255 PEC [segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it)



sull'originale e sulla eventuale copia per ricevuta: *“il difensore è stato espressamente avvisato che il deposito tramite processo telematico è esclusivo sicché il deposito a mano non produce effetti. D'ordine del Procuratore”*<sup>1</sup>.

**L'atto, comunque inserito nel procedimento, sarà trasmesso**, oltre che al magistrato assegnatario, **al Procuratore della Repubblica** per le rispettive determinazioni (procedimentali del primo, organizzative del secondo);

**Ritenuto di confermare le indicazioni relative al disbrigo delle richieste avanzate al personale degli Uffici:**

- adempimento prioritario di chi si è prenotato con le modalità vigenti;
- adempimento successivo, e se il tempo di apertura al pubblico lo consente, di chi non si è prenotato con le modalità vigenti in stretto ordine di presentazione, salve deroghe eccezionali (ad esempio chi si presenta da luoghi lontani);

### **COSI' PROVEDE**

**A) DA' ATTO DELLA PIENA APPLICABILITA' DI QUANTO DISPOSTO COL DECRETO N. 3/2021 (“disposizioni attuative dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020 (Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) CHE SI RIPORTA PER COMODITA'**

**1. Atti depositabili dal difensore (dell'indagato/imputato, e della parte offesa<sup>2</sup>) esclusivamente tramite portale del processo penale telematico ex art. 24, commi 1 e 2, d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020.**

***1.1. Elenco degli atti per i quali alla data odierna è previsto per i difensori il deposito esclusivo tramite portale.***

Possono essere depositati esclusivamente tramite portale i seguenti atti:

- 1) **memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.**
- 2) **opposizione alla richiesta di archiviazione** (anche nell'interesse dell'indagato per tenuità del fatto);
- 3) **nomine, revoche e rinunce al mandato:**
  - 3/a) se allegate agli atti depositati ai nn. supra 1) e 2);
  - 3/b) se già emessi avviso ex art. 415-bis c.p.p. o richiesta di archiviazione (D.M. 13 gennaio 2021);
  - 3/c) se il procedimento penda nella fase delle indagini preliminari, qualora i difensori allegino un documento da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei confronti del proprio assistito (indagato/imputato, parte offesa<sup>3</sup>), definito “atto abilitante”<sup>4</sup>. Per l'individuazione dell'atto abilitante è utile la circolare della Procura n. 1/2019 del 2 settembre 2019 ove sono indicati gli atti che consentono di rilasciare attestazioni ex 35 c.p.p. (par. 4.3.2):
    - 1) verbale di sequestro;
    - 2) verbale di perquisizione;
    - 3) verbale di arresto o fermo, anche se trasmesso per competenza da altra Procura della Repubblica;

<sup>1</sup> Pur nella consapevolezza di possibili diverse interpretazioni appare preferibile, allo stato, questo rigoroso avvertimento in considerazione degli effetti che potrebbero verificarsi sul deposito non consentito, ad esempio nel caso di opposizione all'archiviazione non consentita, dunque, inammissibile.

<sup>2</sup> Nonchè del civilmente obbligato, parte civile, responsabile civile.

<sup>3</sup> Nota esplicativa DGSLA 12 febbraio 2021 e Provvedimento del Direttore del DGSLA del 24 febbraio 2021.

<sup>4</sup> Non occorre che l'atto sia firmato digitalmente, ma solo allegato con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore del DGSLA del 24 febbraio 2021.



- 4) verbale di accertamento di un abuso edilizio;
  - 5) verbale di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale;
  - 6) verbale relativo a incendi, rilasciato dalla polizia giudiziaria intervenute al momento del fatto;
  - 7) verbale di elezione di domicilio redatto dalla polizia giudiziaria;
- 4) **denunce e querele, esclusivamente se è conferita al difensore procura speciale.** Pertanto,
- da un lato, se è conferita procura speciale al difensore il deposito è consentito esclusivamente a mezzo portale (e non a mezzo PEC dedicata di cui al par. 2);
  - dall'altro, qualora il difensore sia solo delegato al deposito, non è consentito il deposito a mezzo portale (e a mezzo PEC dedicata come precisato al par. 2.5), sicché querele e denunce dovranno essere presentate con le modalità ordinarie trattandosi di atti provenienti da privati.

### ***1.2. Valore legale del deposito a mezzo portale. Mancanza di effetti del deposito effettuato con altre modalità.***

Gli atti indicati possono essere depositati **esclusivamente** tramite portale del processo telematico (in tal senso, espressamente, art. 24, comma 1, d.l. cit.).

La modalità di deposito tramite portale è esclusiva, sicché diverse modalità di deposito da parte del difensore (con deposito presso Uffici giudiziari, tramite PEC dedicata di cui al par. 2, tramite PEC segreteria o a tra PEC dell'Ufficio, a mezzo raccomandata nei casi previsti dal codice di rito) devono ritenersi non produttive di effetti<sup>5</sup>. Pertanto:

**a) qualora il difensore chieda di depositare l'atto presso l'Ufficio (cd. deposito a mano)** e, avvisato degli effetti, insista nel *richiedere* il deposito, gli atti verranno accettati annotando sull'originale e sulla eventuale copia per ricevuta: *“il difensore è stato espressamente avvisato che il deposito tramite processo telematico è esclusivo sicché il deposito a mano non produce effetti. D'ordine del Procuratore”*<sup>6</sup>. L'atto, comunque inserito nel procedimento, sarà trasmesso, oltre che al magistrato assegnatario, al Procuratore della Repubblica per le rispettive determinazioni (procedimentali del primo, organizzative del secondo);

**b) se pervenuti alla Pec dedicata ([depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it))** sub 2), saranno trasmessi dal personale dell'Ufficio Primi Atti alla Pec della segreteria competente che dovrà:

- rifiutare l'atto rispondendo al difensore che il deposito è privo di efficacia col format allegato;
- stampare il tutto ed inserirlo nel fascicolo;

**c) se pervenuti alla Pec segreteria**, si risponderà al difensore che il deposito non ha valore legale e si ricorderà con il format di risposta allegato. Inoltre, si stamperà il tutto e lo si inserirà nel fascicolo;

**d) se pervenuti a mezzo raccomandata**, saranno inseriti nel procedimento con l'attestazione che la modalità non è conforme al dettato normativo.

---

<sup>5</sup> Come indicato in premessa, in questa sede sono adottati provvedimenti attuativi. Peraltro, pur non ignorando possibili diverse interpretazioni appare preferibile un'interpretazione testuale per non aderire a condotte che potrebbero portare a effetti negativi sotto il profilo procedimentale o processuale (cfr. anche nota successiva). Proprio il rifiuto dell'atto consente all'interessato di procedere nelle forme previste (e quindi, di evitare effetti negativi), laddove legittime ragioni nel ritardo possono essere valutate nell'ambito del procedimento (cfr. premessa).

<sup>6</sup> Pur nella consapevolezza di possibili diverse interpretazioni appare preferibile, allo stato, questo rigoroso avvertimento in considerazione degli effetti che potrebbero verificarsi sul deposito non consentito, ad esempio nel caso di opposizione all'archiviazione non consentita, dunque, inammissibile.



### **1.3. Modalità di deposito.**

Le modalità di deposito sono stabilite dagli artt. 5 e 7 del Provvedimento del Direttore del DGSIA del 24 febbraio 2021.

### **1.4. Adempimenti a cura delle segreterie dei P.M e dell'Ufficio NRA (notifiche richieste archiviazioni).**

Le modalità di gestione del deposito da parte del personale della Procura sono specificate all'art. 8 del Provvedimento del Direttore del DGSIA del 24 febbraio 2021<sup>7</sup>.

Tramite l'applicativo ReGeWEB, i Responsabili delle segreterie e dell'Ufficio NRA:

- a) cureranno, con assidua periodicità, l'accettazione o il rifiuto degli atti pervenuti tramite il Portale, con contestuale allegazione nel fascicolo cartaceo di quelli accettati, ai fini della continuità;
- b) quanto allo **scarico provvedimento interlocutorio (presupposto per l'accettazione dell'atto al portale):**

- le segreterie provvederanno all'annotazione su SICP del provvedimento "avviso di conclusione indagini (415-bis)"

- l'ufficio NRA procederà, all'atto della trasmissione dell'avviso della richiesta di archiviazione alle parti ovvero nel caso in cui debba accettare un atto pervenuto tramite portale, all'annotazione su SICP dei provvedimenti "avviso della richiesta di archiviazione alle parti offese (408)" o "avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto";

c) **quanto all'inserimento del nominativo del difensore comprensivo di codice fiscale**, tutti gli uffici (ognuno per la sua competenza) dovranno annotare su SICP i nominativi dei difensori, compresi quelli nominati d'ufficio, sia per l'indagato che per la parti offese, comprensivi di codice fiscale e curarne l'aggiornamento.

### **1.5. Precisazioni.**

Si precisa quanto segue:

a) **la data del deposito degli atti** è "la data e l'orario dell'operazione di **invio** rilevati dai sistemi del Ministero" (DM 13/01/2021 che rimanda all'art. 6 provvedimento direttore DGSIA 5477 dell'11/5/2020);

b) si conferma la prassi secondo cui anche nel caso di deposito oltre i venti giorni previsti **dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.** gli atti vanno accettati, stampati e sottoposti all'attenzione del PM che assumerà le relative determinazioni;

c) **le opposizioni alla richiesta di archiviazione** saranno accettate con le modalità previste, pur se scaduti i termini (fermo restando l'effetto derivante dal decorso del termine di

---

<sup>7</sup> ART. 8 (Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero).

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.

2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.

3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 7, comma 4.

4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.



competenza del Gip), fino a quando il procedimento è nella disponibilità della Procura perché ancora non trasmesso al Tribunale. Se trasmesso al Tribunale, le opposizioni vanno rifiutate spuntando la voce “Altro” scrivendo nelle note “fascicolo trasmesso al Tribunale”;

**d) le nomine dei difensori** depositate tramite il portale:

- qualora siano depositate nella fase delle indagini preliminari, senza che il difensore abbia allegato un atto abilitante, saranno rifiutate;
- se allegate alle memorie, richieste ed istanze indicate all’art.415 bis c.p.p. ovvero alla opposizione alla richiesta di archiviazione, devono ritenersi validamente depositate;
- se depositate quando il procedimento non è più nella disponibilità della Procura, vanno rifiutate. spuntando la voce “Altro” scrivendo nelle note “fascicolo trasmesso al Tribunale”;
- se depositate quando il procedimento è stato trasmesso per competenza ad altra Procura, vanno rifiutate spuntando la voce “Altro” scrivendo nelle note “procedimento trasmesso alla Procura della Repubblica di ...”, indicando l’Ufficio giudiziario;
- se depositate quando è stata modificata l’iscrizione, dal mod. 21 (procedimento di competenza del Tribunale) al mod. 21-bis (procedimento di competenza del Giudice di Pace) vanno rifiutate. spuntando la voce “Altro” scrivendo nelle note “procedimento iscritto al mod. 21-bis);

**e) per la ricezione denunce querele:**

- se **munite di procura speciale**, l’ufficio Primi atti provvederà alla validazione delle denunce e querele provenienti dal portale deposito atti penali, mediante l’apposita funzionalità SICP “annotazioni Preliminari da portale” “Da avvocati”, curandone gli adempimenti per la successiva iscrizione;

- **nel caso in cui al difensore non sia stata conferita procura speciale, saranno rifiutate** ed il difensore delegato al deposito sarà invitato a presentarle con le modalità ordinarie, trattandosi di atti provenienti da privati.

**f) le disposizioni relative al deposito tramite portale non si applicano ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace.**

**2. Atti per i quali è consentito ex art. 24 c. 4 d.l. cit. il deposito da parte del difensore (dell’indagato o della parte offesa) con valore legale (anche) mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata alla Pec dedicata della Procura depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it. (attualmente, tutti gli atti diversi da quelli supra par. 1).**

**2.1. *Elenco degli atti per i quali alla data odierna è consentito il deposito tramite PEC dedicata***

È consentito il deposito tramite PEC dedicata di tutti gli atti del procedimento diversi da quelli elencati al par. 1, ad esempio:

- le istanze di dissequestro;
- la notifica al Pm della richiesta di giudizio abbreviato nel caso di giudizio immediato ai sensi dell’art. 458, comma 1 c.p.p.



## **2.2. Valore legale del deposito a mezzo PEC dedicata. Mancanza di effetti del deposito effettuato con altre modalità.**

Il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata di tutti gli atti diversi da quelli per i quali è esclusivo il deposito tramite portale (previsti al par. 1), ai sensi dell'art. 24, co. 4, d.l. cit., è consentito esclusivamente (dall'indirizzo PEC del difensore) **all'indirizzo PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it (oltre denominata PEC dedicata)**, con le modalità tecniche previste dal provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020.

Dunque, gli atti in questione possono essere depositati dal difensore:

- a mano, presso l'Ufficio competente;
- ovvero tramite l'indirizzo PEC ora indicato e con le modalità previste.

Se **trasmessi ad altra PEC della Procura il deposito non è consentito ed è privo di effetti legali** (art. 24, co. 6, d.l. cit.). Si precisa che:

a) **gli atti depositabili esclusivamente a mezzo portale** (come già indicato al par. 1.2) **se trasmessi alla Pec dedicata** (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it.), unitamente o meno alla nomina del difensore, saranno trasmesse dal personale dell'Ufficio Primi Atti alla Pec della segreteria competente che dovrà:

- rifiutare l'atto rispondendo al difensore che il deposito tramite portale non è consentito col format allegato;
- stampare il tutto ed inserirlo nel fascicolo;

b) **per gli atti per i quali è consentita la trasmissione tramite PEC dedicata, se trasmessi alle Pec segreteria**, il personale risponderà al difensore che il deposito non ha valore legale con il format allegato, e stamperà il tutto inserendolo nel fascicolo.

**Si farà eccezione esclusivamente**, stante il tema della libertà personale e la recente introduzione del nuovo sistema, **per le richieste relative a misura cautelare personale** che talvolta arrivano alla segreteria del PM. Saranno stampate e sottoposte all'attenzione del PM che assumerà le determinazioni di competenza.

## **2.3. Adempimenti dell'ufficio di Procura**

Il personale abilitato alla casella di posta elettronica certificata centralizzata smisterà gli atti, avvalendosi della sintassi meglio descritta nel paragrafo seguente ed inoltrando la mail all'indirizzo PEC della segreteria competente.

I Responsabili delle segreterie provvederanno ad annotare nel registro la data di ricezione dell'atto, importandolo in ReGeWEB ed allegandone copia analogica nel fascicolo cartaceo.

Gli adempimenti relativi all'inserimento nel fascicolo telematico seguiranno le disposizioni in vigore presso questo ufficio per la digitalizzazione dei fascicoli.

## **2.4. Modalità di trasmissione degli atti da parte dei difensori**

Sentiti il consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale, al fine di agevolare lo smistamento e la pronta lavorazione dei documenti pervenuti ai sensi dell'art. 24 c. 4 d.l. 137/2020, i difensori si impegnano ad indicare nell'oggetto delle PEC:



- 1) UFFICIO DESTINATARIO<sup>8</sup>
- 2) NUMERO/ANNO RGNR
- 3) MODELLO (mod. 21/44/21bis/45)
- 4) NOMINATIVO P.M. TITOLARE
- 5) BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'ATTO

L'atto dovrà essere necessariamente contenuto in allegato al messaggio di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche previste dal provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. prot. 10791 del 9 novembre 2020. Tutto ciò che verrà inserito nel corpo della mail non sarà importato su ReGeWEB.

### 2.5. *Precisazioni.*

Si precisa quanto segue:

a) laddove l'art. 24 d.l. n. 137/2020 prevede, con riferimento al personale di segreteria degli uffici giudiziari, “... *Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza*”, si dispone che **la stampa della mail contenente la data e l'ora di ricezione dell'atto sulla casella PEC depositiattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it, comprensiva dell'indirizzo PEC del mittente, tiene luogo dell'attestazione prevista dalla norma;**

b) per le querele/denunce:

- come precisato al par. 1.1, n. 4, il deposito a mezzo portale è consentito solo se è rilasciata procura speciale dal privato;

- se con delega deposito al difensore, non è consentito il deposito a mezzo PEC dedicata (né a mezzo portale come precisato al par. 1.1., n. 4); querele/ e denunce dovranno essere presentate con le modalità ordinarie trattandosi di atti provenienti da privati;

c) nel caso di atti (diversi da quelli depositabili tramite portale) pervenuti alla PEC dedicata dopo la trasmissione del fascicolo del dibattimento al Tribunale, poiché il procedimento non è più nella disponibilità della Procura, saranno trasmessi alla PEC depositoattipenali.tribunale;

d) gli atti pervenuti sulla PEC depositoattipenali.tribunale inviati dal difensore e trasmessi dal Tribunale alla PEC depositiattipenali. procura trattandosi di fascicoli ancora in carico alla Procura si ritengono, allo stato e fino a nuova disposizione, ritualmente depositati.

### 3. **Altre disposizioni**

a) possono essere accettati alla PEC segreteria tutti gli atti che non siano “atti del procedimento penale” ad esempio, richiesta di appuntamento col PM o con personale della segreteria;

**b) i privati possono depositare atti del procedimento esclusivamente presso l'Ufficio (a mano). Non è consentito il deposito né alla PEC dedicata**

---

<sup>8</sup> A titolo esemplificativo: Ufficio DAS/408/GDP/SEGRETARIA/DIBATTIMENTO.



depositiattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it né alla PEC segreteria. Se pervenuti atti sarà inviata una risposta precisando che il deposito a mezzo PEC da parte del privato non è consentito e che l'atto deve essere depositato presso gli Uffici della Procura della Repubblica;

c) restano ferme le modalità di deposito delle istanze da parte dei detenuti ex art. 123 disp. att. c.p.p.

OMISSIS

-----

**B) DA' ATTO DELLA PIENA APPLICABILITA' DELLE PRECISAZIONI DI QUANTO DISPOSTO CON LA NOTA DELL'8 APRILE 2021 ("malfunzionamento del portale del processo penale telematico") CHE SI RIPORTA PER COMODITA'**

OMISSIS

**2. Tempestività del deposito eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.**

Si prevede la tempestività del deposito (obbligatorio) a mezzo portale processo telematico previsto dall'art. 24, commi 1 e 2, d.l. n. 137/2020 cit., "*quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza*".

....

**3. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico.**

....

**Il malfunzionamento è attestato e segnalato** dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Si prevede una forma legale di conoscenza, visibile all'avvocatura dallo stesso portale. Naturalmente, in concreto, l'avvocato verificherà il malfunzionamento e poi potrà leggere l'attestazione del DGSIA. Per la Procura il malfunzionamento viene comunicato via PEC dal DGSIA e trasmesso alle singole articolazioni interne dall'Ufficio USI.

**Il malfunzionamento costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 c.p.p.**

Pertanto, la parte ha diritto alla restituzione nel termine, attivando il procedimento previsto dal citato art. 175 c.p.p.

Limitando l'attenzione a quanto si riflette sull'azione della Procura, tenuto conto dell'automaticità della causa di forza maggiore e dell'assenza di discrezionalità in capo all'AG, per evitare inutili adempimenti burocratici - che costituirebbero un *peso* per l'avvocatura, per il personale amministrativo e per i magistrati - ritengo di prevedere **tempestivi i depositi di istanze e documenti ex art. 415-bis c.p.p. ritardati a causa di detto malfunzionamento.** Pertanto, qualora il termine scada in un giorno compreso nel periodo in cui si è verificato il malfunzionamento, il difensore inserirà i citati documenti il primo giorno utile ovvero il giorno della riattivazione del portale e preciserà (anche nello stesso documento) che il ritardo è stato dovuto al malfunzionamento attestato dal Direttore del DGSIA. Per la Procura della Repubblica detto deposito si ritiene automaticamente rimesso in termini e tempestivo senza necessità di alcun provvedimento da parte del PM assegnatario.



Nel caso di istanze comunque pervenute (a mezzo portale, con deposito a mano, a mezzo PEC dedicata) si disporrà il non luogo a provvedere operando la remissione in termini automatica.

Per le istanze di opposizione all'archiviazione (comunque pervenute: a mezzo portale, deposito a mano, PEC dedicata) ogni determinazione deve ritenersi rimessa al Gip ed eventuali istanze pervenute saranno trasmesse al Gip.

**È consentito all'autorità giudiziaria procedente, fino alla riattivazione dei sistemi, autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico.**

In considerazione di quanto ora previsto in tema di automatica remissione in termini, la disposizione per il PM appare di scarsa applicabilità, dovendo comunque privilegiarsi il deposito telematico in considerazione della normativa emergenziale (limitare gli accessi in Ufficio). Pertanto, i PM assegnatari dei procedimenti, titolari della potestà autorizzatoria, sono invitati ad autorizzare detti depositi con particolare cautela, anche rinviando per il rigetto all'automatica remissione in termini descritta in precedenza.

I provvedimenti adottati dal PM assegnatario saranno comunicati al Procuratore della Repubblica a fini conoscitivi.

Per l'autorizzazione al deposito delle istanze di opposizione all'archiviazione si individua, allo stato, la competenza del Gip, cui andranno trasmesse le eventuali istanze pervenute<sup>9</sup>.

#### **4. L'autorizzazione al deposito in forma analogica (presso l'Ufficio)**

Si prevede, in linea generale, che l'autorità giudiziaria possa autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per *ragioni specifiche ed eccezionali*.

La disposizione deve essere interpretata e attuata tenendo conto:

- che contestualmente sono state inserite specifiche norme dirette a disciplinare il malfunzionamento del portale;
- che sono adoperate parole che tendono a limitare fortemente la facoltà autorizzatoria dovendo ricorrere ragioni sia *specifiche* che *eccezionali*.

Pertanto, deve ritenersi:

- a) che non costituiscano ragioni idonee quelle fondate sul malfunzionamento del deposito telematico, potendo il difensore avvalersi dell'apposita procedura, peraltro per la Procura ritenuta idonea automaticamente per quanto previsto al par. 3;
- b) che non costituiscano ragioni idonee quelle fondate sulla difficoltà nell'utilizzo del portale, non potendo queste ritenersi né specifiche né eccezionali;
- c) che possano costituire ragioni idonee solo quelle, opportunamente documentate, tali da impedire concretamente di assolvere all'adempimento e non superabili con l'ordinaria diligenza.

Il provvedimento, di competenza del PM assegnatario, andrà adottato, previo deposito (presso l'Ufficio ovvero alla PEC dedicata [depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it) (è esclusa la possibilità di utilizzare altre PEC dell'Ufficio ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020) di istanza motivata e documentata, con la tempistica compatibile con l'ordinaria attività.

Dunque, l'urgenza di provvedere non potrà essere desunta dalla scadenza di un termine atteso che il malfunzionamento del portale è autonomamente disciplinato e opera, comunque, il disposto dell'art. 175 c.p.p.

---

<sup>9</sup> Pur se potrebbe ravvisarsi la competenza del PM essendo presso tale Ufficio depositato l'atto, si propende per la competenza del Gip, sia perché non è agevole ritenere *autorità giudiziaria procedente* il PM che, con la richiesta di archiviazione, ha assunto le proprie determinazioni, sia perché l'erronea individuazione della competenza potrebbe essere rilevata successivamente dal Gip, comportando l'inammissibilità dell'opposizione.



Solo l'autorizzazione concessa rende valido il deposito; pertanto, se l'istante allega i documenti alla richiesta, si assume l'onere della inutilità dello stesso nel caso di rigetto.

Il provvedimento sarà comunicato al Procuratore della Repubblica a fini conoscitivi.  
**OMISSIS**

-----

**C) DA' ATTO CHE SONO CONFERMATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI**

- adempimento prioritario di chi si è prenotato con le modalità vigenti;
- adempimento successivo, e se il tempo di apertura al pubblico lo consente, di chi non si è prenotato con le modalità vigenti in stretto ordine di presentazione, salve deroghe eccezionali (ad esempio chi si presenta da luoghi lontani);

**COMUNICAZIONI**

Si comunichi:

- 1) alle Direttrici e al Direttore;
- 2) alla coordinatrice delle segreterie e alle Responsabili delle 11 segreterie;
- 3) alla responsabile dell'Ufficio dibattimento;
- 4) alla responsabile dell'Ufficio NRA;
- 5) alla Responsabile dell'Ufficio U.S.I.
- 6) alle colleghe e ai colleghi, per opportuna conoscenza;

Tivoli 26 settembre 2022

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Francesco MENDITTO